



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Università degli Studi di Palermo			
Titolo III	Classe VI	Fascicolo -----	
N. 58109	del 18.07.2012		
UOR	CC	RPA	M. Semilia

Decreto n. 2993

IL RETTORE

VISTA la Legge 3 Luglio 1998 n. 210;

VISTO il "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca" adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto 30 Aprile 1999 n. 224;

VISTO il "Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Palermo" adottato con Decreto Rettorale n. 1028 del 12/11/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art.19 della legge 240/2010 che ha apportato modifiche alle precedenti norme sui Dottorati di Ricerca;

VISTA la delibera n. 6 resa dal Senato Accademico nella seduta del 01 giugno 2012 che apporta ulteriori modifiche al testo del regolamento già emanato con ultimo decreto n. 4283 del 13.07.2009;

DECRETA

Il "Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Palermo" viene modificato ed emanato nel testo che di seguito si trascrive:

"REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO"

Dottorati di Ricerca con sede amministrativa Palermo

Art. 1 – Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4 secondo comma della Legge 3 Luglio 1998 n. 210, sulla base del "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca" adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto 30 Aprile 1999 n. 224 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 162 del 13.7.1999, l'istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la durata e le altre norme generali di funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università degli Studi di Palermo.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere istituiti anche in consorzio con altre università o con convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché di personale e strutture e attrezzature idonee alla ricerca, risultanti da atti deliberativi di detti soggetti e sottoscritti dai rispettivi contraenti.
3. L'Ateneo prevede, nel quadro della normativa di riferimento, l'istituzione delle Scuole di Dottorato di ricerca connotate dall'afferenza di uno o più corsi alla medesima macro area scientifico disciplinare, da stretti rapporti con il sistema economico e produttivo nonché da documentate e riconosciute collaborazioni con Atenei ed Enti pubblici e privati anche stranieri.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 2 – Istituzione e requisiti di idoneità

1. Il Rettore istituisce con proprio decreto i corsi di Dottorato di Ricerca. Le proposte di istituzione o rinnovo dei corsi devono essere inoltrate dai Dipartimenti entro la data fissata annualmente dal Senato Accademico
2. Le proposte d'istituzione o rinnovo delle scuole di dottorato di cui all'art. 1, comma 3, possono essere inoltrate dalle Facoltà su proposta motivata dei Dipartimenti cui afferiscono le macro aree disciplinari interessate.
3. Tali proposte vengono sottoposte:
 - al Senato Accademico per la valutazione della coerenza del percorso formativo con gli indirizzi generali di politica della ricerca dell'Ateneo, della congruità e della qualità delle risorse di docenza nonché della disponibilità di adeguate strutture di ricerca. Per la valutazione della qualità delle risorse di docenza il Senato accademico può fare uso dei risultati della valutazione della produzione scientifica di Ateneo;
 - al Nucleo di Valutazione interno per la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al successivo comma 6;
 - al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti finanziari.
4. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di Dottorato non può essere inferiore a tre.
5. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di uno o più settori scientifico-disciplinari o di macro aree scientifico disciplinari.
6. Sono requisiti di idoneità:
 - a) la partecipazione al Collegio di 20 docenti di cui almeno 12 professori (I e II fascia) dell'Università degli Studi di Palermo, in possesso del requisito di "ricercatore attivo" soglia 2, definito dal Senato Accademico. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Palermo in consorzio con altre Università (successivo art. 15), il numero minimo di 20 docenti, di cui dodici professori, può essere raggiunto con professori delle Università consorziate, a condizione che almeno 10 componenti del Collegio siano professori in servizio presso l'Università di Palermo. Per i docenti di altre Università, che concorrono a formare il numero minimo di 20 docenti, il requisito di "ricercatore attivo" sarà verificato dal Collegio Docenti e sarà certificato dal Coordinatore;
 - b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
 - c) l'individuazione elettiva di un docente, di I fascia o anche di II fascia purchè confermato, a tempo pieno, tra i Componenti del Collegio, quale Coordinatore del corso, appartenente alla sede amministrativa, con specifica esperienza nelle aree scientifiche di riferimento, desumibile dalla produzione scientifica prodotta nell'ultimo quinquennio. Il coordinatore del corso deve essere comunque in possesso del requisito di ricercatore attivo con soglia 3 definito dal Senato Accademico;
 - d) la eventuale, documentata, collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
 - e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici, o soggetti privati italiani o stranieri;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- f) l'attivazione di sistemi di valutazione volti ad accertare la permanenza dei requisiti previsti dal presente comma nonché la rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui al successivo art. 4, anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi.

Art. 3 – Valutazione dei requisiti di idoneità

1. La valutazione dei requisiti di cui all'art. 2 sarà effettuata dal Nucleo di valutazione interno all'atto dell'istituzione ed in occasione di ogni richiesta di rinnovo. In tale circostanza il Nucleo di Valutazione verificherà la sussistenza dei requisiti di idoneità del Dottorato (numero di docenti e loro attività scientifica, strutture di ricerca, etc.). La carente o incompleta documentazione dell'attività scientifica di ciascun componente del Collegio comporta l'esclusione dello stesso dal Collegio.

Art. 4 – Obiettivi formativi e programmi di studio

1. La formazione del Dottore di Ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Il Senato Accademico approva le proposte del Collegio dei Docenti che formula gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di Dottorato, dandone ampia pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica. I programmi devono prevedere una esplicita calendarizzazione delle attività, che deve altresì essere resa nota attraverso il sito web del dottorato, il cui costante aggiornamento è compito specifico del Coordinatore (o di suo delegato).
3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'Art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'Art. 17 della Legge 5 Ottobre 1991 n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'Art. 5 della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 – Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti, composto ai sensi dell'art. 2 comma 6 punto a) del presente Regolamento, designa in apposita seduta il Coordinatore, di I fascia o anche di II fascia purchè confermato, a tempo pieno, che sarà nominato con decreto del Rettore. Tale carica ha la durata di tre anni e può essere rinnovata.
2. I corsi di dottorato di ricerca possono essere articolati in indirizzi. Ciascun indirizzo deve prevedere la partecipazione di almeno 12 docenti dell'Università degli Studi di Palermo, in possesso del requisito di "ricercatore attivo" con soglia 2, definito dal Senato Accademico, di cui almeno 7 tra professori di I o II fascia. Ciascun docente può fare parte, al più, di un solo indirizzo. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Palermo in consorzio con altre Università, il numero minimo di 12 docenti può essere raggiunto con docenti delle Università consorziate, a condizione che almeno 8 docenti siano in servizio presso l'Università di Palermo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. Il Collegio dei docenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca articolati in indirizzi può delegare, per ciascun indirizzo, una commissione con funzione di:
 - a) formulare gli obiettivi formativi e approvare i programmi di studio per l'indirizzo di riferimento;
 - b) affidare a ciascun dottorando dell'indirizzo un tutor con le funzioni previste nel regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
 - c) valutare durante il corso l'attività di ricerca svolta dai dottorandi dell'indirizzo, certificarne la frequenza e proporre l'ammissione all'anno successivo.
 - d) la Commissione di Indirizzo del DDR o il Collegio Docenti del DDR non articolato indirizzo dovrà stabilire il periodo che i dottorandi trascorreranno all'estero ogni anno, entro il 31 marzo, per gli iscritti al I anno di corso, se il periodo all'estero è previsto nel II semestre dell'anno, ed entro il 31 dicembre per gli allievi degli anni successivi al primo.
La Commissione delegata è costituita dai docenti afferenti all'indirizzo ed è coordinata dal referente dell'indirizzo. Il referente dell'indirizzo deve possedere i requisiti di attività scientifica previsti per il coordinatore (art. 2 comma 6 lettera c).
4. Il Coordinatore avrà cura di individuare in seno al Collegio medesimo un professore di I o II fascia, sempre a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di dottorati articolati in indirizzi, tale professore viene di norma individuato tra uno dei referenti degli indirizzi. In caso di dimissioni del Coordinatore la designazione del nuovo Coordinatore del Collegio dei Docenti dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse. Nelle more il ruolo sarà ricoperto dal docente decano del Collegio. Sostituzioni o integrazioni al Collegio saranno possibili e rese operative solo ad inizio di ciascun anno, previa valutazione del S.A. dei requisiti come definiti nell'art. 2 comma 6. La partecipazione al Collegio del Dottorato, con la stessa denominazione, impegna il docente per la durata di un triennio.
5. Possono altresì far parte di un indirizzo, in soprannumero, studiosi, anche stranieri, in possesso di elevata qualificazione scientifica e coerente con le finalità del corso, e personalità che, a giudizio del Collegio Docenti, possono apportare significativo contributo al progetto formativo. In presenza di più di un indirizzo il collegio dei docenti elegge tra i suoi componenti un professore di I o II fascia quale "referente" di ciascun indirizzo. Il coordinatore può assumere il ruolo di referente di un indirizzo.
6. Nessun docente può far parte, nello stesso ciclo, di due diversi Collegi di corso di Dottorato attivati dall'Ateneo di Palermo.
7. Alla fine di ciascun anno il Collegio dei Docenti con proprio deliberato, valutata l'attività di ricerca svolta dai dottorandi, certificata la frequenza, ne proporrà l'ammissione all'anno successivo ovvero l'esclusione. Non è consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternità o di grave e documentata malattia.
8. Il Collegio dei Docenti, valutato lo specifico progetto di ricerca, affida ciascun Dottorando, in base alle specifiche competenze, ad un tutor che ha la funzione di seguire e guidare l'attività di formazione del Dottorando, fino alla redazione finale, di cui egli si fa garante controfirmandola.
9. Può esercitare le funzioni di tutor ciascun Docente del Collegio in possesso dei requisiti scientifici stabiliti dal Senato Accademico (ricercatore attivo con soglia 3). Ove lo ritenga opportuno ai fini di una più articolata formazione, Il Collegio può affiancare al tutor un esperto esterno di elevata professionalità con funzioni di co-tutor. In tal caso la tesi sarà controfirmata anche dal co-tutor. Dovrà essere garantita la presenza di un numero di tutor proporzionata al numero di corsisti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 6 – Accesso

1. Possono accedere al corso di Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica, magistrale, o di una laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. Chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di esame, un nuovo corso di dottorato di ricerca su posto non coperto da borsa. Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso per l'accesso ai corsi di dottorato, sarà espresso dal Collegio Docenti.
2. L'Università disciplina le prove di ammissione, assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti.
3. Il Collegio Docenti di ciascun DDR può proporre che una o più borse di studio siano riservate a studenti stranieri. In caso di mancata assegnazione di tali borse, queste potranno essere utilizzate per studenti stranieri di altro dottorato. I bandi di concorso per l'accesso ai corsi di dottorato dovranno prevedere adeguate modalità di selezione per gli studenti stranieri, atte a promuovere e incoraggiare la mobilità degli studenti e il carattere internazionale dei corsi.
4. Le prove di ammissione hanno lo scopo di accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.
5. Il bando di concorso per l'ammissione ai Corsi, per esami e titoli, è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al competente Ministero per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.
6. Il bando di concorso indica:
 - a) il numero complessivo di laureati da ammettere al Corso;
 - b) la durata del Corso;
 - c) i titoli valutabili e la tipologia di prove da sostenere;
 - d) i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi a carico dei dottorandi nonché la relativa disciplina degli esoneri;
 - e) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 13 f) l'eventuale numero di borse riservate a studenti stranieri;
 - g) nel caso di dottorati consortili, il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 15 comma 1, con l'indicazione dell'Ateneo consorziato che contribuisce agli oneri.
7. La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al corso, composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti, è nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Collegio da formularsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e da far pervenire al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale entro i quindici giorni successivi alla scadenza medesima.
8. I componenti della Commissione devono essere Docenti universitari, di cui almeno due Professori di prima e di seconda fascia. Tra i componenti della Commissione, almeno due dovranno essere docenti di altro Ateneo non appartenenti al collegio dei docenti, italiani o



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Collegio, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'Art. 4, comma 3. Il Collegio indica i nominativi di sei docenti, di cui almeno quattro professori e almeno quattro esterni, di cui sarà cura del Collegio dei Docenti accertare la disponibilità. Per sorteggio saranno scelti due componenti esterni ed un componente supplente (sempre tra gli esterni al Collegio Docenti), ed un componente interno, assicurandosi che complessivamente la Commissione risulti costituita a norma di legge. Non si può far parte per due volte consecutive della Commissione esaminatrice dello stesso dottorato. Il Collegio Docenti, acquisita la disponibilità dei commissari proposti, stabilisce la data della prova.

9. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
10. Nel caso di dottorati articolati in indirizzi, il Collegio Docenti può affidare le prove di selezione a commissioni distinte per ciascun indirizzo o per gruppi di indirizzi o ad una commissione unica per tutti gli indirizzi. Le selezioni dei candidati avverranno separatamente per ciascun indirizzo, dando luogo a graduatorie distinte, che saranno utilizzate anche con scorrimento, in caso di rinuncia. Le operazioni di scorrimento avranno comunque termine entro la data fissata annualmente dal Senato Accademico. Le borse di studio ed i posti senza borsa non utilizzati da un indirizzo possono essere utilizzati per altro indirizzo dello stesso DDR, su proposta unanime del coordinatore e dei referenti di indirizzo. Ogni aspirante può partecipare alle selezioni per più indirizzi dello stesso o di diversi DDR, presentando domande separate per ciascun indirizzo. Il calendario delle prove deve garantire a ciascun candidato la possibilità di partecipare alle selezioni di più indirizzi dello stesso DDR.
11. Il Candidato ammesso alla frequenza del Corso di DDR è tenuto a concedere alla Università di Palermo gratuitamente il diritto di comunicazione e divulgazione, anche per via telematica, della versione finale della Tesi di DDR, dopo il superamento dell'esame finale.

Art. 7 - Durata dei corsi e conseguimento del titolo

1. I corsi di Dottorato hanno la durata di tre anni e avranno inizio con il 1 gennaio dell'anno successivo alla deliberazione di istituzione.
2. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.
3. I dottorandi sono tenuti a seguire il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità ed i tempi fissati dal Collegio dei Docenti compiendo attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine. I dottorandi che fruiscono di borsa sono obbligati a svolgere un periodo di attività formativa all'estero non inferiore a tre mesi nell'arco dell'intero corso di dottorato.
4. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti sulla base delle vigenti disposizioni di legge.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

5. Al termine di ciascun anno di Corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. Il Collegio dei docenti delibererà in ordine all'ammissione all'anno successivo o, in caso di valutazione negativa, sull'esclusione dalla prosecuzione del corso. Al termine del corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione finale sull'attività di ricerca svolta. Il collegio delibera in ordine all'ammissione all'esame finale formulando una presentazione del Candidato.
6. Al termine del corso, i dottorandi devono sostenere un esame finale per l'accertamento dei risultati scientifici conseguiti. L'esame consiste in una dissertazione su una tesi originale. Tali risultati vengono accertati da apposita Commissione. L'esame può essere ripetuto una sola volta.
7. La tesi può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
8. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame.
9. L'Università, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale corredata dal giudizio della Commissione, presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Una copia della tesi sarà altresì conservata presso la Biblioteca del Dipartimento e la Biblioteca Centrale della Facoltà di afferenza del relatore ed una copia in formato elettronico sarà archiviata dall'Amministrazione per la costituzione di un database.
10. L'Università cura un'anagrafe aggiornata dei dottori di ricerca, con indicazione del titolo del dottorato e della dissertazione e del ciclo di riferimento.
11. L'Università cura l'albo aggiornato, distribuito per aree, dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nella sede di Palermo, sotto il tutorato di un docente dell'Ateneo che faccia parte del Collegio dei Docenti. L'albo, fruibile anche sul sito web dell'Ateneo, recherà l'ubicazione della sede di conferimento, del titolo del dottorato e della dissertazione e del ciclo di riferimento.

Art. 8 - Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo

1. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore con decreto su proposta, indicativa di membri effettivi e membri supplenti, deliberata dal Collegio dei Docenti.
2. Ove il Collegio ne ravvisi la necessità o nel caso di dottorati articolati in indirizzi, ciascuno DDR può segnalare più Commissioni in considerazione dei diversi curricula/indirizzi del dottorato e dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.
3. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato; il terzo membro può appartenere al Collegio purché non rivesta la funzione di tutor o di co-tutor di alcuno dei candidati all'esame finale.
4. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private anche straniere.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

5. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
6. La Commissione, ricevuta copia del decreto di nomina, fissa il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'esame dei candidati, dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente almeno quindici giorni prima della data fissata.
7. La Commissione, di norma, deve espletare le procedure per il conseguimento del titolo nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 30 marzo. Decorso tale termine senza avere concluso i lavori, la commissione decade ed il Rettore nomina, sentito il Collegio dei Docenti, una nuova commissione con l'esclusione dei componenti decaduti.
8. Alle procedure di valutazione e ai giudizi sui singoli candidati va assicurata idonea pubblicità.

Art. 9 - Adempimenti dei candidati

1. Il candidato all'esame per il conseguimento del titolo deve presentare apposita istanza di ammissione, in carta legale, al Rettore entro il mese di dicembre dell'ultimo anno di corso, corredata dalla deliberazione del Collegio Docenti. Entro lo stesso termine il candidato che abbia ottenuto dal Collegio dei Docenti l'autorizzazione alla proroga della presentazione della tesi deve presentare apposita istanza di proroga.
2. Il candidato ammesso all'esame finale deve inoltre presentare al Rettore, entro il successivo 15 gennaio, tre copie della tesi finale corredate dalla presentazione deliberata dal Collegio dei Docenti, di cui una dovrà essere depositata, in formato elettronico, e di cui il candidato dovrà dichiarare la conformità all'originale, presso il repository ad accesso aperto delle tesi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità.
Sarà cura del candidato, entro i 10 giorni dalla pubblicizzazione della composizione della Commissione, provvedere alla trasmissione di altre tre copie, a ciascuno dei componenti della Commissione d'esame. Tutte le copie delle tesi dovranno essere firmate dal candidato e dal Coordinatore e dal tutor e dall'eventuale co-tutor.

Art. 10 - Proroga della presentazione della tesi

1. Il candidato, ottenuta la proroga con decreto rettorale, dovrà presentare entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'istanza di ammissione all'esame finale, corredata dal deliberato favorevole del Collegio Docenti e mantenere l'impegno alla consegna della tesi entro il 15 gennaio successivo.
2. La proroga può essere concessa una sola volta, per il periodo fisso di un anno e non comporta ulteriore titolo a godere di borsa di studio. In caso di mancata attivazione del corso, il candidato può essere ammesso a sostenere l'esame finale anche in altra sede.
3. La proroga può essere concessa solo per uno dei seguenti motivi:
 - a) malattia prolungata;
 - b) maternità;
 - c) caso fortuito o forza maggiore;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

d) motivata esigenza di approfondimento della tesi.

Per i primi tre casi il Collegio dei Docenti prende atto dell'idonea documentazione giustificativa prodotta; per l'altro caso valuta discrezionalmente.

Art. 11 - Mancata presentazione del candidato all'esame finale

1. Il candidato che non si presenta all'esame finale può essere giustificato ed ammesso quindi all'esame nella sessione successiva presso la stessa sede, ovvero in altra sede in caso di mancata attivazione del corso nell'Ateneo di Palermo, solo nei seguenti casi:
 - a) Malattia;
 - b) Maternità;
 - c) Caso fortuito o forza maggiore.
2. Tali ipotesi dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Rettore che ne valuterà la fondatezza.

Art. 12 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
2. Il titolo viene conferito dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
3. Nel caso di esito negativo della prova, il candidato, a domanda, parteciperà ad altra sessione d'esame avendo l'obbligo di risottoporre alla valutazione del Collegio Docenti, la tesi finale.

Art. 13 - Contributi e Borse

1. L'Università definisce annualmente i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferisce borse di studio in conformità ai seguenti criteri:
 - a) i contributi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione ed i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio;
 - b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 Agosto 1998, n. 315, e successive modifiche e integrazioni;
 - c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della legge 3 Luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
 - d) le borse di studio sono assegnate, anche a stranieri, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria; a parità di merito prevale la posizione del candidato più giovane d'età;
 - e) il numero di borse di studio conferite dall'Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'Articolo 4, commi 3 e 5 della Legge 3 Luglio 1998 n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi;
 - f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, anche parzialmente ma comunque in misura non inferiore al 50%, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, o da altri fondi universitari, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'Art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;

- g) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del Corso;
- h) la cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile;
- i) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50% per ogni giorno di effettiva permanenza in strutture straniere;
- j) detto incremento sarà erogato successivamente alla data di partenza del dottorando, per il 50% alla prima scadenza utile di pagamento del rateo di borsa, e per il restante 50% a conclusione del periodo di attività all'estero, previa produzione della documentazione attestante il predetto periodo trascorso fuori dall'Italia. I dottorandi senza borsa che si recano all'estero potranno usufruire di un contributo che sarà stabilito dal Rettore secondo la disponibilità di bilancio e tramite apposito bando;
- k) il Coordinatore del corso o, per delega, il referente di indirizzo autorizzerà la permanenza all'estero per periodi inferiori o pari a sei mesi; per i periodi superiori sarà necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;
- l) ai dottorandi non è consentito cumulare la propria borsa di studio con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti - art. 6 della Legge n. 398 del 30 Novembre 1989;
- m) in ottemperanza al comma 8 dell'art. 4 della Legge 3 Luglio 1998 n. 210, ai dottorandi di ricerca può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Tale attività deve essere direttamente collegata e coerente con le attività di ricerca dei dottorandi; l'attività didattica dovrà essere preventivamente autorizzata dal collegio dei docenti del dottorato su proposta del tutor. Le attività didattiche integrative e sussidiarie consistono in attività seminariali o di laboratorio, di tutoraggio e assistenza alle redazioni di tesi di laurea. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università;
- n) i dottorandi che svolgono la propria attività presso cliniche universitarie possono essere impiegati, a domanda, nell'attività assistenziale, con riferimento all' art. 1 comma 25 della legge 4/99.
- o) in caso di conseguimento dell'ammissione sia ai Corsi di Dottorato che a Scuole di specializzazione di durata biennale o ai corsi di tirocinio formativo attivo, per il massimo di dodici mesi è consentita la sospensione del dottorato con contestuale sospensione della erogazione della borsa
- p) possono essere altresì ammessi in soprannumero, nella misura del 50% dei posti messi a concorso, i candidati stranieri, risultati idonei in apposita graduatoria, che siano assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana, o dal Governo del loro paese di origine, nonché i candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo o di convenzione con l'Ateneo e comunque senza oneri per l'Ateneo stesso. In tal caso si rende necessario acquisire il parere del Collegio dei Docenti del Dottorato. L'ammissione dei cittadini stranieri su posti in soprannumero avverrà tramite la valutazione dei titoli posseduti, presentazione di un progetto di ricerca e una prova colloquio.
- q) In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non può essere erogata la borsa di studio ed il periodo di sospensione non è soggetto a recupero;
- r) In caso di esclusione dal corso o di rinuncia in corso d'anno si procederà al recupero dei ratei eventualmente già erogati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 14 - Rimborso spese per le commissioni

Il rimborso spese per le Commissioni viene erogato in base alla normativa vigente all'atto della pubblicazione del Bando di Concorso.

Art. 15 - Corsi di Dottorato istituiti fra consorzi di Università

1. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Palermo consorziata con altre Università, il Rettore indica nel relativo decreto di istituzione il numero delle borse di studio finanziate dalle sedi consorziate. Le relative convenzioni per il finanziamento di tali borse dovranno essere stipulate in data antecedente all'emanazione del bando come previsto dall'art. 13 lettera f) del presente regolamento.
2. Le Università consorziate si impegnano a mettere a disposizione del Corso di Dottorato di Ricerca in epigrafe le strutture edilizie, le attrezzature scientifiche, didattiche e bibliografiche occorrenti alla gestione nonché il necessario personale docente e non docente afferente alle strutture didattiche presso le quali verrà attivato il Corso medesimo.
3. Ciascuna Università consorziata provvederà a coprire i costi, relativi alla mobilità dei propri docenti e tutor e gli eventuali oneri finanziari di competenza, connessi allo svolgimento del corso di Dottorato.

Art. 16 - Internazionalizzazione

Tipologie di accordi con Università straniere

L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o Enti stranieri, convenzioni, che definiscono le modalità di cooperazione, ed in particolare:

- Istituzione di dottorati internazionali con rilascio di titoli congiunti o doppio titolo;
- Co-tutela di tesi con rilascio di doppio titolo;
- Certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus.

Istituzione di dottorati internazionali con rilascio di titoli congiunti o doppio titolo

1. I Dipartimenti, su proposta dei Coordinatori interessati, possono proporre la istituzione di un nuovo corso di dottorato internazionale o la trasformazione in dottorato internazionale in sede di rinnovo di un dottorato o di un indirizzo o di una Scuola già esistente secondo un accordo contenente i seguenti elementi:
 - a) indicazione delle università e/o Enti italiani e stranieri partecipanti;
 - b) individuazione di obiettivi formativi condivisi;
 - c) elaborazione del percorso formativo comune con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di curricula, e attribuzione dei crediti formativi, ove previsto dai propri regolamenti;
 - d) articolazione dell'attività didattica svolta presso le sedi interessate con indicazione dei corsi, seminari etc, in modo da garantire l'impegno in più sedi dei dottorandi ;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- e) indicazione di un Coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Università coinvolte;
 - f) formulazione di specifiche modalità di valutazione di rendimento formativo;
 - g) durata del corso;
 - h) modalità di ammissione ai corsi e criteri di selezione dei candidati;
 - i) modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale finalizzata al conseguimento del titolo;
 - j) apporto finanziario di ciascuna sede, o di Istituzioni o Enti italiani e/o stranieri; la lingua o le lingue in cui deve essere redatta e discussa la tesi;
 - k) riconoscimento del doppio titolo o rilascio del titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al dottorato con la menzione specifica che il titolo è valido in ciascun ordinamento con la denominazione prevista dalle singole normative in materia;
 - l) l'obbligo per tutti i dottorandi iscritti al corso di trascorrere un periodo di almeno tre mesi presso una delle università e/o Enti stranieri partecipanti.
2. Nel caso di dottorati articolati in indirizzi, è possibile prevedere l'internazionalizzazione di un solo indirizzo o dell'intero corso di dottorato. Nel caso di internazionalizzazione di un solo indirizzo, quanto previsto dall'art. 1 rimane valido solo per gli iscritti al suddetto indirizzo.
3. L'istituzione del dottorato internazionale avviene con delibera del Senato Accademico, previo parere del Nucleo di valutazione interno, tenuto conto della rilevanza del processo di internazionalizzazione del dottorato di ricerca e del rilievo internazionale delle Università partecipanti, e del Consiglio di Amministrazione, in ordine all'apporto economico-finanziario dell'Università all'interno del progetto. Il Senato Accademico verifica annualmente la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e l'effettivo rispetto degli elementi di cui al comma 1. In caso di esito negativo della verifica, il corso di dottorato perde, a partire dal ciclo successivo, il carattere di dottorato internazionale.
4. Le proposte di dottorato internazionale potranno essere sottoposte agli Organi Accademici in concomitanza con le scadenze previste dal regolamento di Ateneo per l'inoltro delle proposte di rinnovo o istituzione. Le convenzioni con le università straniere potranno invece essere sottoposte ad approvazione degli organi di governo dell'ateneo in qualsiasi periodo dell'anno.

Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi

1. La co-tutela di tesi consiste nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Palermo e di un docente dell'Università partecipante. La co-tutela di tesi può essere attivata su proposta del Collegio di docenti di due dottorati ed è regolata da apposita convenzione sottoposta alla approvazione dei rispettivi organi accademici.
2. La convenzione specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti condizioni e contenuti:
- a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
 - b) l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - c) il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- d) esame finale con discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, composta da rappresentanti scientifici delle due istituzioni in numero pari; deve comprendere almeno 4 membri tra cui i due relatori di tesi;
- e) le eventuali fonti di finanziamento a sostegno della mobilità del dottorando;
- f) ognuna delle due istituzioni rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice; il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'Università di _____;

Certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus"

1. L'Ateneo rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus", aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del relativo dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni:
 - a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori provenienti da due Università Europee diverse tra loro e da quella in cui viene discussa la tesi;
 - b) appartenenza di almeno un membro della commissione d'esame finale ad una istituzione universitaria di un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi e dei docenti di cui alla lettera a);
 - c) discussione di una parte della tesi in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
 - d) esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 3 mesi in un paese Europeo diverso da quello in cui è iscritto il candidato.Verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti, il rilascio della certificazione di Doctor Europaeus avverrà congiuntamente con la consegna del titolo di Dottore di Ricerca.

Art. 17- Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo

1. L'Università di Palermo, su richiesta di singoli o gruppi di docenti, previo parere positivo del Nucleo di Valutazione e delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, può partecipare all'istituzione di un Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo o aderire ad un Dottorato già costituito in altra sede.
2. Docenti afferenti a tali Dottorati presenteranno, singolarmente o collegialmente, all'atto della richiesta di stipula della convenzione, una relazione sull'attività svolta nell'ambito del Dottorato, fornendo al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione ogni elemento utile a supportare la richiesta nonché il quadro del Collegio dei Docenti distribuiti per sedi consorziate.
3. In base a tali dati e tenuto conto anche del numero di docenti impegnati, l'Università di Palermo delibererà la concessione di borse di studio a condizione che fra i due Atenei sia stata stipulata una convenzione che preveda rapporti di reciprocità, anche fra dottorati di diverso ambito disciplinare.

Art. 18 – Visibilità sul web

1. Ogni corso di dottorato deve avere un proprio sito che sia regolarmente aggiornato e accessibile on line sul portale dell'Università degli Studi di Palermo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Deve comunque essere presente l'eventuale articolazione in indirizzi, tesi in corso, calendarizzazione delle attività didattiche e l'elenco dei dottorandi in corso.
3. Responsabile dell'aggiornamento del sito è il Coordinatore del dottorato o suo delegato.

Art. 19 – Entrata in vigore e Norma finale

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore a partire XXVI ciclo. Dalla stessa data cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in contrasto con il presente Regolamento.

IL RETTORE
(Prof. Roberto LAGALLA)